



Istruzioni relative al finanziamento speciale sport concernente contributi per la partecipazione di delegazioni di federazioni sportive grigionesi a manifestazioni sportive intercantonali e internazionali

sulla base dell'art. 31 lett. a dell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (ordinanza sulla promozione dello sport) del 7 luglio 2015

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 19 agosto 2015

Art. 1 Contributi

¹ I contributi possono essere versati per la partecipazione di delegazioni di federazioni sportive grigionesi a manifestazioni sportive Arge Alp.

Art. 2 Inoltro ed evasione delle domande

a) Destinatario

¹ Le domande di contributo e la documentazione devono essere inoltrate all'Ufficio indicato sul relativo modulo di domanda.

Art. 3 b) Allegati

¹ La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) modulo di domanda;
- b) distinta dei costi della delegazione.

Art. 4 c) Termine d'inoltro

¹ Le domande di contributo devono essere inoltrate prima della manifestazione.

² Non è possibile entrare nel merito di domande inoltrate in ritardo.

Art. 5 d) Decisione relativa al versamento di contributi

¹ Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, sulla base dei costi computabili, decide in merito alla concessione di contributi fino a 50 000 franchi.

² Il Governo, sulla base dei costi computabili, decide in merito alla concessione di contributi superiori a 50 000 franchi.

³ La garanzia di contributo viene comunicata per iscritto direttamente ai richiedenti.

Art. 6 e) Calcolo del contributo

¹ Ai partecipanti vengono rimborsate le seguenti spese:

- a) spese del viaggio (fa stato la variante più economica);
- b) il 50 % delle spese per vitto e alloggio;
- c) rimborso spese forfetario per il capo delegazione e gli accompagnatori pari a 100 franchi al giorno.

Art. 7 f) Documentazione per il conteggio

¹ Dopo la manifestazione deve essere inoltrata la seguente documentazione:

- a) conteggio;
- b) giustificativi di pagamento;
- c) polizza di versamento.

Art. 8 g) Esame della documentazione per il conteggio / calcolo definitivo e versamento del contributo

¹ Il conteggio viene esaminato dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

² Il contributo viene determinato in via definitiva e versato sulla base del conteggio.

Art. 9 h) Scadenza della concessione del contributo

¹ Il contributo garantito dal finanziamento speciale sport scade due anni dopo la sua concessione.

Art. 10 Ricorso

¹ Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.